



CITTÀ DI OLGiate COMASCO

Provincia di Como

Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 23 del 21/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno **2021**, addì **ventuno** del mese di **Maggio** alle ore **20:30**, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	P	Cognome e Nome	P
MORETTI SIMONE		BIANCHI PATRIZIA	X
LIVIO MARIA RITA	X	PALERMO DAVIDE GAETANO	X
MOSCHIONI ROLANDO	X	RONCORONI GIACOMO	X
CERCHIARI LUCA	X	BRICCOLA ROBERTO	X
BERNASCONI MARIELLA	X	CAMMARATA DANIELA	X
MANCUSO STEFANIA	X	CASTELLI IGOR	
VERCELLINI PAOLA	X	GALLERI ROBERTO	X
BONINSEGNA FLAVIO	X	BERNASCONI MARCO	
MASCETTI RICCARDO	X		

Presenti: 14 Assenti: 3

Partecipa Il Segretario Generale **Dott.ssa Antonella Petrocelli**.

Il Sindaco, **Dott. Simone Moretti**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

Entrano il Sindaco, Dott. Simone Moretti, ed il Consigliere Marco Bernasconi; risultano pertanto presenti n. 16 Consiglieri comunali.

Il Sindaco – Presidente introduce l'argomento segnato all'O.d.G. e passa la parola al consigliere delegato al Bilancio, Dott. Rolando Moschioni per presentare nel dettaglio il provvedimento in discussione;

Per quanto non riportato nel presente atto si fa rinvio alla trascrizione di quanto si è potuto rilevare dalla registrazione effettuata durante la seduta medesima e la stessa sarà depositata presso l'Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11/03/2021, avente ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU anno 2021";

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che in data 17/05/2021 si è tenuta la Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione e che i contenuti della presente proposta deliberazione sono stati concordati in seno alla Commissione medesima;

Considerato che le condizioni economiche conseguenti alla pandemia da COVID 19 perdurano anche per l'anno in corso e che la maggior parte delle attività economiche sta soffrendo per la prolungata chiusura e ritenuto pertanto di adottare una riduzione delle aliquote a loro carico nella medesima misura adottata per l'anno 2020 con delibera consiliare n. 21 del 20/07/2020;

Richiamata la propria delibera n. 10 del 11/03/2021 e ritenuto di dover apportare le modifiche alle aliquote deliberate riducendole dello 0.7 per mille:

- per le categorie D, esclusi i D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e D10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole),
- per la categoria C3 (laboratori per arti e mestieri),
- per la categoria C1 (negozi e botteghe),
- per la categoria A10 (uffici e studi privati);

Ritenuto pertanto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e nel contempo la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **5,4‰**;
- aliquota prevista per fabbricati di civile abitazione diversi da quelli destinati ad alloggi sociali, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP: **4‰**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce) art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019): **1,4‰**;
- aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): **1‰**;
- aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019) - esclusi i D5 e i D10: **8,7‰**;
- aliquota prevista per gli immobili classificati nella categoria catastale C/3: **8,7‰**;
- aliquota prevista per gli immobili classificati nelle categorie catastali C/1 e A/10: **9,9‰**;
- aliquota prevista per le aree fabbricabili, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti precedenti e per gli immobili categoria D5: **10,6‰**;

- aliquota prevista per gli immobili concessi in comodato a parenti fino al 2° e utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze: **9,9‰**;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC;

Dato atto che il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto:

- del parere favorevole espresso a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel testo oggi vigente, del responsabile dell'Area Economica/Finanziaria e Tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- del parere favorevole espresso a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel testo oggi vigente, del Responsabile dell'Area Economica/Finanziaria e Tributi in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo schema di deliberazione agli atti del Consiglio Comunale;

Con voto unanime espresso nei termini di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare le aliquote della nuova imposta municipale propria per l'anno 2021, con le riduzioni in premessa dettagliate rispetto a quanto stabilito con propria deliberazione n. 10/2021; si riportano di seguito per ragioni di completezza e chiarezza, tutte le aliquote per l'IMU anno 2021:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **5,4‰**;
- aliquota prevista per fabbricati di civile abitazione diversi da quelli destinati ad alloggi sociali, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP: **4‰**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce) art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019): **1,4‰**;
- aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): **1‰**;
- aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019) - esclusi i D5 e i D10: **8,7‰**;
- aliquota prevista per gli immobili classificati nella categoria catastale C/3: **8,7‰**;
- aliquota prevista per gli immobili classificati nelle categorie catastali C/1 e A/10: **9,9‰**;

- aliquota prevista per le aree fabbricabili, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti precedenti e per gli immobili categoria D5: **10,6%**;
- aliquota prevista per gli immobili concessi in comodato a parenti fino al 2° e utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze: **9,9%**;

Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Rag. Marco Folci e che lo stesso avrà termine entro 30 giorni;

Allegati:

- Pareri

DOPO DI CHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime espresso nei termini di legge;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Simone Moretti

(sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Petrocelli

(sottoscritto digitalmente)
